

**IN QUESTO NUMERO**

1. Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023.
3. Agricoltura: sottoscritto il nuovo C.C.N.L. per i Dirigenti.
4. Circolare INL - nuove modalità di comunicazione Lavoratori autonomi occasionali.
5. Premio De Minimis Barbabietola 2022.
6. Rifiuti MUD 2022 e versamento diritto annuale Albo Gestori Ambientali.
7. Agenzia Entrate: acquisto prodotti da parte dei dipendenti.
8. FLUSSI Extracomunitari - sospensione temporanea delle Procedure informatiche Prefetture.
9. Decreto-legge 21 del 21.03.2021 – Crisi Ucraina.
10. Sindacato pensionati della Confagricoltura (ANPA): Partecipazioni al prossimo Soggiorno Pensionati.

\*\*\*\*\*

**1) Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale è convocata, in prima convocazione, per il giorno 24/04/2021 alle ore 06:00 e in seconda convocazione, per il giorno **28 Aprile 2021 alle ore 10:00** (presso la Sala Riunioni di Confagricoltura Bologna, Via B. Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso - Bo) l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *Varie ed eventuali*

Si ricorda che, come da normativa vigente, si potrà accedere con Green Pass Rafforzato ed indossando i dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche).

Per motivi organizzativi, poter partecipare all'Assemblea è necessario comunicare il proprio indirizzo mail, scrivendo a: [immobiliare@confagricolturabologna.it](mailto:immobiliare@confagricolturabologna.it) entro il 22 aprile p.v..

Il Presidente  
Gianni Tosi



Immobiliare  
Confagricoltura Bologna s.r.l.

## 2) Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023.

Con delibera di giunta è stato approvato il nuovo bando per la presentazione della **Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti**.

Possono beneficiare gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto, **con posizione previdenziale regolare**, l'irregolarità contributiva costituisce elemento ostativo all'ammissibilità e concessione del contributo nonché al pagamento della domanda.



La superficie minima richiesta è pari a 0,5 ettari.

Sono ammesse a sostegno le seguenti operazioni.

### **Riconversione varietale**

Reimpianto con o senza modifica del sistema di allevamento di una varietà di vite ritenuta di maggiore pregio.

Sovrainnesto su impianti in buono stato vegetativo e sanitario di età inferiore ai 20 anni in buono stato vegetativo e sanitario.

### **Ristrutturazione**

Diversa collocazione di un vigneto.

Reimpianto con modifica del sesto d'impianto o forma di allevamento.

**Reimpianto in seguito ad estirpazione obbligatoria su decisione dell'autorità** competente (ragioni sanitarie o fitosanitarie).

### **Miglioramento delle tecniche di gestione**

Razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente.

Realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute in data successiva alla protocollazione della domanda e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

**Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto del finanziamento dovranno riportare nella causale la dicitura REG. (UE) N. 1308/2013 – RISTRUTTURAZIONE VIGNETI, CAMPAGNA 2022/2023 ovvero il n. CUP rilevabile dalla graduatoria**

Infine le fatture di acquisto delle barbatelle dovranno riportare se il materiale vivaistico è certificato o di categoria standard. **Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico aziendale.**

### **Contributi**

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

**a)** compensazione per le **perdite di reddito** pari a 2000,00 €/HA nel caso di reimpianto e 1000,00 €/HA in caso di sovrainnesto

**b)** contributo ai **costi di ristrutturazione e di riconversione** differenziato secondo il tipo di intervento effettuato (reimpianto, riconversione varietale, razionalizzazione del sistema di allevamento, ecc

**c)** È riconosciuto un contributo ad ettaro 900,00 € quale sostegno per **i costi di estirpazione**, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali **solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura** di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere. Le spese relative ai lavori in economia possono essere riconosciute fino al 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate in via telematica **entro le ore 13 del 29 aprile 2022**.

Nel caso di domande collegate a comunicazione di **intenzione di estirpazione, riconversione varietale e/o modifica del sistema di allevamento** le operazioni possono effettuarsi a partire dal 2 luglio 2022; la comunicazione di fine lavori deve essere presentata entro la scadenza delle domande finali di pagamento.

**Varianti** relative a

- modifica del cronoprogramma
- cambio ubicazioni vigneto
- modifica della varietà da impiantare
- modifica forma di allevamento

devono essere presentate al servizio competente per il territorio.

Le modifiche non comportano in ogni caso un aumento del contributo.

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

### 3) Agricoltura: sottoscritto il nuovo C.C.N.L. per i Dirigenti.



Il 23 febbraio 2022 in Roma, presso la sede di Confagricoltura, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. riguardante il personale, dipendente da aziende agricole, avente la qualifica di dirigente.

L'accordo modifica ed integra il precedente C.C.N.L., sottoscritto il 19 ottobre 2017 ed ha validità per il periodo 2021 – 2024, salva la parte retributiva che ha validità biennale.

Il verbale di accordo modifica alcuni articoli del testo previgente ed in particolare gli articoli:

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto

Art. 8 - Retribuzione

Art. 15 - Trasferte

Art. 24 - Trattamento di Fine Rapporto

Art. 27 - Aggiornamento professionale

Art. 31 - Controversie collettive

Art. 32 - Controversie individuali. Collegio di conciliazione ed arbitrato

Art. 35 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

Art. 37 - Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità

Art. 38 - Decorrenza e durata

Art. 35 bis - Contributo di assistenza contrattuale

Giova premettere che, per dirigenti (art. 2 CCNL) si intendono: *“coloro che – investiti di tutti o di una parte dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l'azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome – hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per esso”*.

Vediamo in sintesi i principali contenuti del nuovo accordo.

### **STIPENDIO**

L'art. 8 del rinnovato CCNL rammenta agli interessati che per retribuzione si intende l'insieme di tutte le corrisposizioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.

Secondo il nuovo accordo, lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2021 - 2022 del seguente importo:

- a) con decorrenza 1.3.2022 di euro 100,00;
- b) con decorrenza 1.10.2022 di euro 75,00.

Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti occupati, ed in forza alla data di rinnovo del 23/02/2022, sarà pari a euro 4.480,00 con decorrenza 1.3.2022 e ad euro 4.555,00 con decorrenza 1.10.2022.

Con nota a verbale si precisa che l'aumento di cui alla lett. a) incide sullo stipendio base mensile fissato nell'art. 8 del precedente C.C.N.L. 19.10.2017 come integrato dall'Accordo economico biennale sottoscritto il 5.5.2019.

### **TRASFERTA**

Secondo il nuovo accordo le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, debbono essere rimborsate, previa presentazione della relativa documentazione, entro il mese in cui il servizio che le ha determinate abbia avuto luogo.

Il rinnovato art. 15 prevede poi che con decorrenza dall'1.3.2022 sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà essere applicata una maggiorazione del 10 per cento onde tenere conto (sempre a titolo di rimborso) delle piccole spese non documentabili. Il contratto prevede la possibilità che (in via pattizia) siano determinabili, in luogo, forfetizzazioni.

Dall'1.3.2022 al lavoratore con qualifica di dirigente è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale se sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, fissata in 25,00 euro qualora la trasferta sia svolta all'estero.

### **RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL DIRIGENTE – ASSICURAZIONE**

Il rinnovato CCNL (art. 35) prevede l'onere, anche economico, per il datore di lavoro di assicurare il dirigente contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate.

Dall'1.1.2023 al dirigente viene inoltre riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, (con premio a carico del datore di lavoro e per un limite massimo di euro 70,00 annui) la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti connessi direttamente con l'esercizio delle funzioni attribuite e non dipendenti da colpa grave o dolo.

### **DECORRENZA E DURATA**

Il nuovo C.C.N.L. decorre dall'1.1.2021 e scade il 31.12.2024, salvo le specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli; per il trattamento economico e retributivo, il nuovo accordo ha come detto innanzi validità biennale e scade, pertanto, il 31.12.2022.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## **4) Circolare INL - nuove modalità di comunicazione Lavoratori autonomi occasionali.**

Come si ricorderà la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. decreto fiscale) ha previsto l'obbligo, per l'inizio di un rapporto di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) di comunicazione. Con nota dell'11 gennaio 2022, l'I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) aveva diramato le relative istruzioni operative al riguardo stabilendo, con decorrenza dal 12 gennaio 2022,



l'obbligo della comunicazione che era da trasmettere, a cura dell'imprenditore committente, prima dell'inizio della prestazione autonoma occasionale, tramite "comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica".

Con ulteriore nota (n. 573 del 28 marzo 2022) l'INL ha reso di pubblico dominio l'implementazione della applicazione predisposta al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione.

Gli interessati potranno accedere alla applicazione telematica a mezzo del portale "Servizi Lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite SPID e CIE. La modulistica per la comunicazione, si rammenta, dovrà contenere le informazioni inerenti i dati del committente e del prestatore, il luogo presso il quale si svolge la prestazione, la descrizione dell'attività, la data di inizio della prestazione, la durata della ipotizzata prestazione dell'opera o del servizio nonché infine il compenso previsto in favore del prestatore.

La nota INL specifica relativamente al lasso temporale entro il quale si dovrà ritenere esaurito il rapporto e cioè in ordine al "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio", che il fac simile predisposto consente di utilizzare tre distinte indicazioni temporali: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. La stessa nota precisa che qualora la tempistica non sia coerente con le tre ipotesi il committente dovrà effettuare una nuova comunicazione.

La circolare dell'Ispektorato chiarisce poi che fino al 30 aprile 2022 i committenti potranno avvalersi anche delle vecchie regole e modalità previste per la comunicazione, che sarà valida anche se inviata, alle sedi degli Ispektorati territoriali del lavoro, a mezzo e-mail, come accennato innanzi. Pertanto si ribadisce che, con decorrenza dal 1° maggio 2022, le comunicazioni per essere valide, ai fini dell'obbligo di legge, dovranno essere unicamente inviate a mezzo del canale telematico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si coglie l'occasione per illustrare alcune interpretazioni sull'argomento emanate sulla base delle "FAQ" predisposte dall'INL (vedasi nota n. 393 del 1° marzo 2022).

**→ Le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, sono escluse dall'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?**

Si, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. I), del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) come da risoluzione 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze.

**→ I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva?**

Le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della *ratio* della norma volta a "...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

→ **L'adempimento comunicativo va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?**

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione.

→ **Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale?**

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

→ **Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?**

No, in quanto l'obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. – riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. I), del D.P.R. n. 917/1986. Laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, si reputa che costoro non siano ricompresi nell'obbligo.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## 5) **Premio De Minimis Barbabietola 2022.**

La Regione, ha approvato anche per il 2022 la concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e della L.R. n. 12/2020, art. 16.

### **Beneficiari**

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano che soddisfano le condizioni seguenti: abbiano richiesto nella Domanda Unica il quadro relativo ai premi accoppiati per superfici bieticole; siano in possesso del fascicolo aziendale debitamente aggiornato e validato; non abbiano procedure fallimentari o assimilabili, in corso; coltivino la barbabietola da zucchero secondo le condizioni previste dal bando.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione mortis causa o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

L'importo **massimo** dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è di €. **150,00**; l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro verrà definito in base al numero totale degli ettari ammissibili, inoltre **l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario** sarà determinato, tenuto conto del limite massimo di €. 25.000,00 per triennio. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti. La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna a barbabietola destinata alla produzione di zucchero rispettando le seguenti condizioni:  
utilizzo di varietà presenti nell'elenco allegato al bando;  
impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 120.000 semi per ettaro.

**La richiesta di contributo** per il corrente anno potrà essere presentata a decorrere **dall'11 aprile 2022 al 30 giugno 2022**.

Gli uffici sono a disposizione per maggiori informazioni e la presentazione delle domande.  
(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

## **6) Rifiuti MUD 2022 e versamento diritto annuale Albo Gestori Ambientali.**

Si avvisano gli associati che, **per le imprese non soggette all'esonero**, il termine per la presentazione della dichiarazione **MUD 2022** scade il **21 Maggio 2022**.

Sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal **1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021** i seguenti soggetti:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006 con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.



Si ricorda inoltre che **gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile**, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (es. centri estetici e tatuatori) che producono rifiuti pericolosi compresi quelli aventi codice EERR 18.01.03\*, **quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche.**

I soggetti obbligati, che producono nella propria Unità locale **non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizza- no, non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali**, possono presentare la comunicazione **Rifiuti Speciali Semplificata, la comunicazione Semplificata deve essere compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito <http://mudsemplificato.ecocerved.it>** (non potrà essere compilata manual- mente) occorre quindi registrarsi al sito [mudsemplificato.ecocerved.it](http://mudsemplificato.ecocerved.it), accedere al programma on line di compilazione e produrre la stampa in pdf della dichiarazione che andrà scannerizzata **in un unico file** composto da:

- Comunicazione Rifiuti semplificata
- dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente , per la camera di commercio di Bologna i diritti corrispondono a € 15,00 per ogni MUD spedito a mezzo pec, con ver- samento effettuato tramite PagoPA.
- dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Se il file unico è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante.

Il file unico va spedito esclusivamente tramite PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) all'indi- rizzo [comunicazionemud@pec.it](mailto:comunicazionemud@pec.it).

Nell'oggetto della PEC di trasmissione va indicato esclusivamente il codice fiscale del dichiarante impre- sa o ente.

**Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbligatoria- mente in via telematica.** Informazioni, modulistica e software sono scaricabili dal sito [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it) dal sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it) e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente.

**Sono esonerati** dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2021 hanno eseguito il trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all'Accor- do di Programma Provinciale e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta (CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL).

Si ricorda che il **30 Aprile 2022** scade il termine per il pagamento del diritto annuale d'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. L'importo di pagamento dovuto, è visibile all'interno della propria area riservata sul sito <https://www.albonazionalegestoriambientali.it> , alla sezione Diritti, pagabile unicamente con le mo- dalità disponibili in tale area. Si ricorda che l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previ- sti, comporta la sospensione d'ufficio dall'albo che permane fino a quanto non venga effettuato il pa- gamento.

(S. Santoni)

\*\*\*\*\*

## **7) Agenzia Entrate: acquisto prodotti da parte dei dipendenti.**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito il trattamento fiscale da riservare agli acquisti, effet- tuati dai dipendenti, di prodotti dell'azienda, acquisti perfezionati per fini personali e per inciso con un trattamento agevolato (con uno sconto) ed utilizzando il "badge aziendale".

L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 158 - \_25/3/2022) richiama il principio fondante dell'onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e dell'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore di- pendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (art. 51 TUIR) secondo il quale «Il reddito di



lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».



Conseguentemente gli emolumenti in denaro e i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, sulla base dell' art. 51, terzo comma, che sancisce come «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 (...) si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.

*Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo*

*mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista»; secondo l'art. 9 al comma 3 TUIR «Per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso».*

Venendo più strettamente al tema del quesito posto e quindi agli "sconti d'uso" l' Agenzia richiama la risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E, la risoluzione 29 maggio 2009, n. 137/E, nonché la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, stabilendo che nel caso di specie, come sottoposto all'agenzia, e considerato che il lavoratore dipendente corrisponde per l'acquisto del bene il valore normale del bene, al netto degli "sconti d'uso", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'importo corrispondente allo sconto (poiché d'uso) non sia da considerare nell'imponibile ai fini fiscali.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## **8) FLUSSI Extracomunitari - sospensione temporanea delle Procedure informatiche Prefetture.**

Il mondo agricolo denuncia, da mesi, la criticità del fattore umano, la rarefazione degli addetti del settore, paventando la possibile criticità colturale e la impossibilità di procedere alle future raccolte e la burocrazia complica viepiù il percorso ad ostacoli delle aziende agricole.

Con un incredibile comunicato il Ministero dell'Interno ha reso di pubblico dominio la imminente sospensione, definita graziosamente "temporanea", dei programmi informatici (c.d. applicativi) utilizzati dagli uffici competenti (Sportelli Unici per l'Immigrazione) per il completamento, la concretizzazione e l'invio delle pratiche per l'avviamento al lavoro del personale extracomunitario (nulla osta al lavoro, ricongiungimento familiare e quanto altro) ciò poiché il Ministero sta procedendo alla implementazione e rilascio di un nuovo sistema applicativo da mettere a disposizione degli Sportelli Unici per l'Immigrazione per le correnti attività istituzionali. Secondo la nota ministeriale la fase di sospensione delle procedure informatiche durerà due settimane ed in specie dal 22 aprile al 10 maggio 2022.



Il Ministero nella citata nota (n. 2433 del 15 marzo 2022) comunica che gli uffici preposti alle procedure autorizzative al lavoro degli extracomunitari - Prefetture, Questure, Ispettorato Territoriale del Lavoro - potranno continuare le attività consuete, relative alla visualizzazione delle istanze già "caricate" e rinvenibili nel sistema, così gestendo le singole istruttorie.

Il blocco si rende indispensabile, secondo il ministero, per garantire l'esecuzione di tutte

le procedure di copia e successiva verifica dei dati migrati, onde assicurare il funzionamento di tutte le componenti; in particolare la chiusura dei sistemi attualmente in uso comporterà:

- la corretta migrazione dei dati esistenti;
- il consolidamento delle basi dei dati degli attuali applicativi;
- la predisposizione delle basi di dati delle nuove applicazioni;
- la chiusura dei vecchi sistemi e l'avvio della procedura di migrazione di dati e utenze;
- lo svolgimento delle necessarie verifiche sulle funzionalità e sull'integrità dei dati migrati nel nuovo ambiente di produzione.
- Sempre secondo la nota ministeriale gli Sportelli Unici per l'Immigrazione potranno utilizzare il nuovo applicativo denominato SPI2.0 tramite il link "Applicativo SPI2.0" presente nella intranet <http://intrapersciv.interno.it/> nella sezione D.L.C.I., utilizzando la propria utenza del dominio DIPPP.
- Gli attuali utenti attivi, chiarisce la nota, verranno così configurati:
- le utenze degli operatori degli Ispettorati Provinciali del lavoro saranno configurate nel nuovo sistema con il profilo di "Operatore ITL";
- le utenze degli operatori delle Regioni a statuto speciale e province autonome saranno configurate nel nuovo sistema con il profilo "Operatore";
- le utenze degli Uffici Immigrazione delle Questure, che attualmente accedono al sistema in sola lettura, continueranno ad essere configurate nel nuovo sistema con il profilo "Operatore on sola lettura" con funzionalità limitate alla sola consultazione del sistema;
- le utenze relative al personale dello Sportello Unico per l'Immigrazione saranno configurate con il profilo di "Operatore di Sportello". Uno o più utenti potranno essere configurati con il profilo di "Amministratore Locale" con il compito di profilare l'utenza del "Dirigente di Sportello" secondo l'organizzazione del proprio Ufficio;
- analogamente, uno o più utenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome potranno essere configurati con il profilo di "Amministratore Locale" con le medesime funzionalità.

Non è ozioso ricordare che trattandosi, per la gran parte di pratiche per l'avviamento al lavoro di addetti agricoli stagionali, la sospensione delle attività autorizzative cade in un periodo dell'anno assai critico per le attività colturali del settore come quello imminente di concreto e massivo avvio delle lavorazioni primaverili, correndo le aziende agricole interessate ai flussi per i lavoratori extracomunitari il fondato rischio di perdere occasioni di lavoro e di prolungare inopinatamente le preordinate attività risultando ingiustificatamente e colpevolmente sfasato il tempo burocratico di concessione del nulla-osta autorizzativo al lavoro stagionale rispetto alle necessità aziendali, forse la manutenzione dei programmi ministeriali poteva essere attuata in altro periodo dell'anno, magari nelle more di emanazione del decreto flussi.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## 9) Decreto-legge 21 del 21.03.2021 – Crisi Ucraina

Il Consiglio dei Ministri il 18 marzo 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti:

- contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti;
- misure in tema di prezzi dell'energia;
- sostegni alle imprese;
- presidi a tutela delle imprese nazionali;
- accoglienza umanitaria.

Tra le altre cose, il decreto introduce una riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L'effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Di seguito si specificano gli articoli di maggior interesse per il settore agricolo.

### Fisco e Lavoro

#### ● **Art. 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)**

Prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio 26 ottobre 1995, n. 504. Ai sensi delle lettere a) e b) rideterminate:

- per la benzina, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri;
- per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1000 litri.

Il successivo comma stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. Il decreto prevede quindi che le accise siano ridotte di 25 centesimi al litro, con una riduzione dei listini alla pompa pari a 30,5 centesimi di euro calcolando anche l'Iva.

#### ● **Art. 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)**

È consentito alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022

## Credito

- **Art. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)**

Innalza il contributo per le imprese energivore dal 20 al 25%. Per le imprese gasivore aumentato dal 15 al 20%.

- **Art. 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)**

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle di cui al DM del MiSE 21 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% in relazione allo stesso trimestre del 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022.

- **Art. 4 (Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)**

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art.5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare 2022 per usi energetici diversi dall'uso termoelettrico, qualora il prezzo del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

- **Art. 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)**

La disposizione, al comma 1, prevede l'utilizzabilità entro il 31 dicembre 2022 e la cedibilità, solo per intero, dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas 6 naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

## Agricoltura

- **Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)**

Per le imprese esercenti attività agricola e di pesca è previsto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per la stessa attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

- **Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)**

La disposizione mira al rafforzamento del fondo di garanzia ISMEA con una patrimonializzazione per ampliare l'operatività e prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La misura è volta a sostenere le PMI del settore penalizzate lizzate dalla complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda parte del 2021 le commodity. Si prevede, quindi, la possibilità di ristrutturare le esposizioni bancarie in essere.

● **Art. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)**

E' previsto l'incremento del fondo emergenziale delle filiere in crisi per ulteriori 115 milioni, destinati in particolare modo alla filiera delle carni bovine e delle vacche da latte. Si attende un decreto attuativo del MiPAAF.

● **Art. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)**

La disposizione punta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici.

Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

● **Art. 22 (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)**

Si prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive in misura corrispondente al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l'attività ricettiva.

L'incentivo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

### Ulteriori disposizioni

● **Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)**

La noma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito.

● **Art. 7 (Trasparenza dei prezzi)**

Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Si prevede la possibilità per il Garante per la sorveglianza dei prezzi la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Inoltre, è previsto che i soggetti importatori di gas naturale comunichino al Ministero della Transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

● **Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)**

Si prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

SACE è posta a garanzia e come garante per gli istituti bancari affinché questi possano soddisfare le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione.

● **Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)**

La misura intende porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali. A tali fini, è prevista l'adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con informativa completa dell'operazione da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al MAECI almeno 10 giorni prima da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia.

\*\*\*\*\*

**10) Sindacato pensionati della Confagricoltura (ANPA): Partecipazioni al prossimo Soggiorno Pensionati.**



Quest'anno il Sindacato Pensionati della Confagricoltura ha scelto per il soggiorno pensionati le seguenti località marine:

Hotel Ariston (Paestum-Capaccio) Campania dal 17 al 27 giugno

Bravo Club Budoni (Agrustos-Budoni) Sardegna dal 10 al 20 settembre

Per le informazioni relative al programma e per le adesioni i nostri associati pensionati possono contattare il Patronato Enapa (tel. 051.783980 / 051.6232030) entro e non oltre il prossimo 22 aprile p.v. (E. Sangiorgi)



 Confagricoltura  
Bologna

17 Aprile 2022

Un sereno augurio di una felice

*S. Pasqua*

Il Presidente  
Guglielmo Garagnani

Il Direttore  
Andrea Flora



Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	<b>Confagricoltura Bologna</b> - Unione Prod. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
 Questa testata è associata a <b>USPI</b> Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna/">www.confagricoltura.org/bologna/</a>	